

N. R.G. 190/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 190-1/2023 rg. PU da

RIZZONI GIANPAOLO, nato ad [REDACTED] il [REDACTED], C.F. RZZGPL40D26A393C e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED];

Rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Romaniello

- **ricorrente**

Con ricorso depositato in data 28 luglio 2023, Gianpaolo Rizzoni ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex art. 27 CCII* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Tuttavia, letto il ricorso e la relazione dell'OCC, si è ritenuto necessario chiedere il deposito di integrazioni sia al ricorrente che all'OCC, al fine di poter meglio verificare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI.

Il Ricorrente ha provveduto a depositare la propria memoria integrativa in data 10 settembre 2023 seguita dalla relazione integrativa dell'OCC, in data 12 settembre 2023.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott. Francesco Pavan, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi come previsto dall'art. 269, II comma, CCI., successivamente integrata.

Dalla narrativa dell'istanza, dalla documentazione allegata, nonché dalla documentazione integrativa risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Le cause di tale sovraindebitamento sono sostanzialmente da attribuirsi all'esercizio dell'attività di libero professionista quale dottore commercialista, in particolar modo nel periodo successivo alla pensione, quando il Rizzoni ha continuato comunque a svolgere



l'attività (fino al 2021), caricandosi di tutti i costi della stessa, a discapito del proprio reddito personale, che ha subito una pressione determinante.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

L'istante è pensionato e percepisce una pensione mensile di circa [REDACTED]. A seguito di integrazione depositata è emerso che la moglie, [REDACTED], pure pensionata, percepisce un reddito di pensione lordo di € [REDACTED], pari a circa € [REDACTED] mensili netti. Il ricorrente offre a disposizione della procedura la quota di pensione mensile di €200,00 per 36 mensilità, ma su tale aspetto e sulla quantificazione della somma destinata alla liquidazione, si dirà in seguito.

Il ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti e della successiva integrazione – non risulta titolare di alcun bene immobile. Il debitore, infatti, vive in un immobile condotto in locazione insieme alla moglie, anch'essa pensionata, contratto per il quale è previsto un canone mensile di € [REDACTED], come da documentazione prodotta.

Quanto ai beni mobili registrati, il Rizzoni risulta proprietario di un Motoveicolo [REDACTED], immatricolato il 06.12.2007, di cui il debitore chiede l'esclusione dalla liquidazione perché di modico valore ed un'eventuale vendita aggraverebbe solo i costi di procedura senza alcuna utilità per i creditori. Tale valutazione è condivisa, altresì, dall'OCC che ritiene che il presumibile valore di realizzo finirebbe per risultare inferiore ai costi necessari per la sua liquidazione.

Con riferimento agli elementi attivi, il debitore mette a disposizione della procedura alcuni crediti, tra cui un Credito verso [REDACTED]: tale credito è stato ammesso al passivo della procedura per € [REDACTED] e risulta assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., tuttavia, stente le valutazioni dell'OCC, le prospettive di realizzo risultano incerte in quanto dipendenti dall'esito della procedura fallimentare attualmente in corso. Altro credito messo a disposizione della liquidazione è quello vantato nei confronti di verso del Sig. [REDACTED]: tale credito deriva per € [REDACTED] a titolo di prestiti (per somme versate negli anni 2011/2012, prevalentemente in contanti) e per € [REDACTED] per prestazioni professionali rese fino al 2013.

Il ricorrente, infine, dichiara di essere titolare di quote societarie nelle Società [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

L'effettiva convenienza della liquidazione delle quote societarie, nonché dei crediti vantati dal debitore ovvero la rinuncia alla loro liquidazione sarà valutata dal Liquidatore nel programma di liquidazione.

Il debitore non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabili nella presente procedura. Infatti, come pure dichiarato dall'OCC, l'unico rapporto attivo risulta il conto



corrente n. [REDACTED] acceso presso Intesa San Paolo, dove confluisce la pensione del ricorrente ed il cui saldo medio è pressoché azzerato dalle uscite relative alle spese occorrenti per il sostentamento.

Quanto a quest'ultime, a seguito dei chiarimenti forniti, risulta che le spese dell'intero nucleo familiare, a cui il Tribunale deve fare riferimento nel rispetto di quanto prescritto all'art. 268, comma 4, lettera b), ammontano ad € [REDACTED].

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altri emolumenti.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC e rispettive integrazioni, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Considerato che il debitore percepisce una pensione mensile di circa € [REDACTED] e il coniuge, facente parte dello stesso nucleo familiare, percepisce, a sua volta, una pensione di circa € [REDACTED] mensile, allo stato può essere lasciata al ricorrente e al suo nucleo familiare la somma mensile di euro [REDACTED], mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). Sembra dunque possibile chiudere la procedura una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Non va tuttavia trascurato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura,



anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.

Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”*, “così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione *“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa” (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione. È interesse dunque del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o come, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito. Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *“si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale”* (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura (sempre che possa essere esdebitato). È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota di reddito/pensione che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della



famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.

Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di reddito/pensione.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di:

RIZZONI GIANPAOLO, nato ad [REDACTED] il [REDACTED], C.F. RZZGPL40D26A393C
e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED];



n o m i n a

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

n o m i n a

Liquidatore il Dott. Francesco Pavan, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;



- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga i progetti di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e li comunichi agli interessati. Gli stati passivi, una volta formati, dovranno essere depositati in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inseriti nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, ad esclusione del Motoveicolo



██████████, immatricolato il ██████████, di cui autorizza l'utilizzo al debitore.

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **RIZZONI GIANPAOLO** la somma mensile di euro ██████████ ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento familiare in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

dispone

che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 26 settembre 2023

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

